

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 20 maggio 2024, n. 122

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in seno al PAUR ex art.27 bis del D Lgs 152/2006, relativa alla costruzione e all'esercizio di: 1.un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica, di potenza nominale pari a 30,0252 MWe, sito nel territorio comunale di Galatina (LE), località "Collemeto"; 2.opere connesse (codice di rintracciabilità 201900624), per collegamento in antenna a 150kV su un futuro ampliamento della Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) della RTN 380/150 kV di Galatina; 3.opere ed infrastrutture connesse strettamente funzionali alle precedenti. Proponente: ByoPro Dev2 S.r.l., con sede legale in Milano (MI), Via Alessandro Manzoni, n. 41, Cod.fisc. - P. Iva 10792410960.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

il Dirigente della Sezione Transizione Energetica ing. Francesco Corvace, su istruttoria del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili

PREMESSO CHE, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- Il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- Il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";
- D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con Legge 2 febbraio 2024, n. 11 recante "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023";
- D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)".

ATTESO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12 come da ultimo modificato dal Decreto Legge 24 febbraio 2023 n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023 n. 41, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/CE" che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
- con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:
- è stato introdotto (art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui "*... nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso ...*";

- è stato rivisto l'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, definendo di competenza statale *"... impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale"*;
- con DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 "Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo" sono stati aggiornati e ridefiniti gli incumbenti in capo ai proponenti di FER;
- con DGR 17 luglio 2023, n. 997 è stato espresso un "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia" attesa la rinnovata strategicità rivestita dal tema dell'incremento della produzione e dell'uso delle fonti rinnovabili, per gli obiettivi di decarbonizzazione raggiungibili anche con la penetrazione dell'idrogeno tra le FER.

RILEVATO CHE:

- con comunicazione del 25/03/2020, acquisita al prot. n. 2269 del 16/03/2020, la **ByoPro Dev2 S.r.l.** (di seguito anche Società o proponente) trasmetteva a questa Sezione regionale Infrastrutture Energetiche e Digitali (oggi Sezione Transizione Energetica), formale istanza di Autorizzazione Unica (AU), ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., alla realizzazione e all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile fotovoltaica con potenza nominale pari a 43,468800 MWe nel Comune di Galatina (LE) località "Collemeto", acquisita dal sistema telematico con il Cod. Id. DKFNYN1;
- questa Sezione procedente con nota del 27/05/2020, prot. n. 3782, comunicava la presenza di anomalie formali e documentali e richiedeva integrazioni ai fini della procedibilità, cui il proponente dava riscontro, con nota del 26/06/2020, acquisita al prot. n. 4567 del medesimo giorno, richiedendo una proroga di 90 gg per la trasmissione degli elaborati integrativi;
- con nota prot.n. 4852 del 08/07/2020, questa Sezione richiedeva al proponente, ai fini della concessione della proroga richiesta, la dichiarazione di esonero da responsabilità dell'Amministrazione regionale per il ritardo nell'avvio e conclusione del procedimento, cui il proponente riscontrava con nota del 28/07/2020, acquisita al prot.n. 5324 del medesimo giorno;
- successivamente, il proponente, con nota del 23/09/2020, acquista agli atti al prot.n. 6553 del 23/09/2020, richiedeva un'ulteriore proroga di 90 gg concessa dalla Sezione con nota prot. n. 6594 del 29/09/2020, sino alla data del 25/12/2020, previa presentazione da parte del proponente della dichiarazione di esonero dell'Amministrazione Regionale da ogni responsabilità per il ritardo nell'avvio e conclusione del procedimento amministrativo, che il proponente trasmetteva con nota del 02/10/2020 acquisita al prot.n. 6843 del medesimo giorno;
- con ulteriore comunicazione del 18/12/2020, acquisita al prot. n. 9159 del 21/12/2020, la Società richiedeva a questa Sezione l'estensione della proroga di ulteriori 60 giorni per integrare la documentazione, che la Sezione accordava con nota prot. n. 0293 del 13/01/2021, previa acquisizione al prot. n. 222 del 12/01/2021 della dichiarazione resa dal proponente di esonero dell'Amministrazione regionale da ogni responsabilità per il ritardo nell'avvio e conclusione del procedimento amministrativo, di riscontro alla richiesta della Sezione prot. n. 40 del 05/01/2021;
- il proponente, con nota del 19/02/2021, acquisita al prot.n. 1688 del 19/02/2021, richiedeva alla Sezione l'estensione della proroga di ulteriori 60 giorni, che la Sezione concedeva con nota prot. n.2835 del 22/03/2021, fino alla data del 24/04/2021, invitando la Società, nuovamente come già indicato con la nota prot. 2135 del 01/03/2021, a regolarizzare l'istanza di PAUR e la Provincia di Lecce, in qualità di Autorità competente, a procedere secondo quanto previsto dall'art.27bis del D. Lgs. 152/2006 s.m.i in virtù della delega conferita con L.R. n.17/2007;
- con istanza del 28/05/2021, acquisita dalla Provincia di Lecce al prot. n. 23081 del 28/05/2021, la

- società ByoPro Dev2 S.r.l. presentava istanza di PAUR, ai sensi dell'art. 27- bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativo al progetto di "Impianto fotovoltaico BYOPRO DEV2 e opere connesse – potenza impianto 31,9196 MWp – Comune di Galatina (LE)", adeguando il layout di progetto alle richieste di modifiche pervenute dai vari Enti, in sede di Conferenza dei Servizi, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 11/2001 e s.m.i., in ambito VIA;
- la Provincia di Lecce, in qualità di Autorità procedente con nota prot. n. 24160 del 07/06/2021, acquisita al prot. n. 6120 del medesimo giorno, inviava la "Comunicazione ai sensi dell'art. 27-bis, co. 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm e richiesta di verifica dell'adeguatezza e completezza della documentazione presentata per il progetto di cui all'oggetto";
 - successivamente, questa Sezione regionale procedente, con nota prot. n. 9168 del 02/09/2021 e successiva nota prot. n. 12945 del 13/12/2021, di riscontro alla nota di convocazione della Provincia di Lecce, prot. n. 46562 del 11/11/2021 (acquisita al prot. n. 11811 del 11/11/2021), comunicava la permanenza di anomalie formali e documentali;
 - successivamente, questa Sezione procedente, con nota prot. n. 52956 del 23/12/2021 (acquisita al prot. n. 13383 del 24/12/2021) ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., convocava una nuova riunione della Conferenza di Servizi decisoria, in modalità sincrona, da svolgersi ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990 e ss.mm.ii., per il giorno 22/02/2022; contestualmente, la Società proponente, con nota del 17/02/2022 (acquisita al prot. n. 1394 del 17/02/2022), trasmetteva la documentazione integrativa richiesta dalla scrivente Sezione con le succitate note prot. n. 9168/2021 e prot. n. 12945/2021;
 - lo scrivente Servizio, previa verifica formale della documentazione depositata dal proponente sul portale Sistema Puglia, con nota prot. n. 1578 del 23/02/2022, in riscontro alla nota della Provincia di Lecce, prot. n. 52956/2021, richiedeva la verifica della documentazione tecnico – progettuale derivata in funzione della intervenuta rimodulazione del layout di impianto;
 - successivamente la Provincia di Lecce con nota prot. n. 18548 del 09/05/2022 (acquisita al prot. n. 3929 del 12/05/2022) convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 10/05/2022, e con ulteriore nota prot. n. 19111 del 12/05/2022 (acquisita al prot. n. 3920 del 12/05/2022) informava di aver provveduto alla pubblicazione del verbale della succitata riunione aggiornando la seduta riservandosi "*... di formalizzare, previa valutazione di quanto precisato dal proponente, il preavviso di conclusione con esito negativo del procedimento di VIA con apposita comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990 ...*";
 - questo Servizio, con nota prot. n. 4156 del 17/05/2022 formalizzava il proprio contributo alla Conferenza di Servizi del 10/05/2022 reiterando integralmente quanto già in precedenza comunicato con la nota prot. n. 1578 del 26/02/2022, provvedendo a spostare l'istanza in oggetto nella sezione "Conferenza di Servizi /da Integrare" al fine di consentire il continuo e costante aggiornamento della documentazione allegata alla citata istanza, ivi compresi gli elaborati richiesti;
 - la Provincia di Lecce con nota prot. n. 22155 del 01/06/2022 (acquisita al prot. n. 4831 del 06/06/2022), comunicava ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990 e s.m.i. la formale adozione del "*... provvedimento di diniego dell'istanza di VIA relativa all'intervento in oggetto ...*";
 - la Società istante con comunicazione del 16/06/2022 (acquisita al prot. n. 5258 del 16/06/2022) informava lo scrivente Servizio di aver provveduto a dare riscontro a quanto reiteratamente richiesto, cui il Servizio riscontrava con nota prot. n.13694 del 06/12/2022, confermando i medesimi rilievi già riportati nella citata nota prot. n. 4156/2022 nonché delle precedenti comunicazioni (prot. n. 1578/2022, n. 9168/2021 e prot. n. 12945/2021);
 - la Provincia di Lecce con nota prot. n. 34378 del 09/09/2022 (acquisita al prot. n. 8957 in pari data) convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 25/10/2022, rinviata con successiva nota prot. n. 41095 del 21/10/2022 (acquisita al prot. n. 10782 del medesimo giorno) al giorno 06/12/2022. Con ulteriore nota prot. n. 48344 del 07/12/2022 (acquisita al prot. n. 13725 di pari data) informava di aver provveduto alla pubblicazione del verbale della riunione della Conferenza di Servizio del 06/12/2022;

- la Società istante con comunicazione del 23/12/2022, acquisita al prot. n. 14997 di pari data, trasmetteva la documentazione integrativa e, con successiva nota acquisita al prot. n. 15077 del 23/12/2022, comunicava di aver provveduto a caricare sul portale telematico www.sistema.puglia.it la medesima documentazione;
- successivamente la Provincia di Lecce con nota prot. n. 806 del 10/01/2023 (acquisita al prot. n. 222 di pari data) convocava la riunione della quinta Conferenza di Servizi per il giorno 24/01/2023, e con nota prot. n. 3090 del 24/01/2023 (acquisita al prot. n. 1466 in pari data), informava di aver provveduto alla pubblicazione del verbale della riunione della Conferenza di Servizio del 24/01/2023. Con ulteriore nota prot. n. 3401 del 26/01/2023, acquisita al prot. n. 1551 del 26/01/2023, comunicava di aver provveduto alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale della la D.D. n. 79 del 26/01/2023 di VIA favorevole con le prescrizioni e condizioni vivi previste, e con **potenza complessiva** del generatore fotovoltaico ridotta a **30,0252 MWp** per effetto del ridimensionamento imposto ai sensi di disposizioni riportate nelle NTA del PUG di Galatina;
- contestualmente questo Servizio, con nota prot. n. 1553 del 26/01/2023 rilevava ulteriori anomalie formali, cui la società Byo ProDev2 S.r.l. riscontrava, con comunicazione del 23/02/2023 (acquisita al prot. n. 3378 del 23/02/2023) informando di aver provveduto ad integrare gli oneri istruttori ex D.G.R. 3029/2010 e D.M. 10/2011, nonché a formalizzare una proposta di misure compensative al Comune di Galatina (LE) che con nota prot. n. 11282 del 06/03/2023 (acquisita al prot. n. 4084 del 06/03/2023) convocava un tavolo tecnico per la definizione delle stesse;
- contestualmente la Provincia di Lecce con nota prot. n. 7742 del 23/02/2023 (acquisita al prot. n. 3376 del 23/02/2023) trasmetteva nota di Terna S.p.A. (acquisita al prot. n. 7209 del 20/02/2023 della Provincia) con la quale informava gli enti interessati, fra i quali lo scrivente Servizio, che il proponente aveva provveduto in data 06/02/2023 al deposito della documentazione progettuale “... *relativa alla nuova configurazione dell’ampliamento necessario alla connessione alla RTN (non più in adiacenza alla SE Galatina, ma in entra - esce alla linea 380 kV Galatina – Taranto Nord) ...*”;
- con comunicazione del 15/03/2023, prot. n. 4523, la Sezione, a valle della verifica condotta sulla documentazione caricata dalla proponente sul portale regionale, “... *considerato che il proponente ha inserito un’attività di carattere agronomico affiancandola all’originario progetto, così come attestato dalla Provincia di Lecce, rilevato che allo stato il progetto depositato sul portale www.sistema.puglia.it non è adeguato agli esiti dei lavori svolti dalla Provincia nell’ambito del procedimento di VIA ...*”, invitava la società proponente a depositare la documentazione tecnico progettuale già trasmessa, nel corso del procedimento di PAUR, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della sopracitata nota. Il proponente con comunicazione del 21/04/2023 (acquisita al prot. n. 7158 del 21/04/2023) informava la scrivente Sezione di aver provveduto al deposito sul portale Sistema Puglia la documentazione aggiornata come richiesto con la citata nota prot. n. 4523 del 15/03/2023;
- con nota prot. n. 39210 del 24/01/2024, questa amministrazione regionale, nella persona del Responsabile del procedimento A.U., alla luce di quanto sin qui esposto, **riteneva concluse le attività istruttorie finalizzate al rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003**, nell’ambito del procedimento riferito al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), per la costruzione e l’esercizio di:
 - un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica, di potenza nominale pari a 30,0252 MWe, sito nel territorio comunale di Galatina (LE), località “Collemeto”;
 - opere connesse (codice di rintracciabilità 201900624), per il collegamento in antenna a 150kV su un futuro ampliamento della Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) della RTN 380/150 kV di Galatina;
 - opere ed infrastrutture connesse.
- la ByoPro Dev2 S.r.l. con nota acquisita al prot. n. 73868 del 09/02/2024 depositava la documentazione richiesta con la nota dello scrivente Servizio prot. n. 39210 del 24/01/2024; e con comunicazione del 29/02/2024 (acquisita al prot. n. 106741 del 29/02/2024) trasmetteva l’Atto Unilaterale d’Obbligo

firmato digitalmente il 28/02/2024 da parte dell'Amministratore Unico della società.

PRESO ATTO dei pareri, valutati ed acquisiti nell'ambito del procedimento PAUR ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (PAUR), delegato alla Provincia e culminato nella conferenza decisoria del 24/01/2023, e di seguito riportati in stralcio, rimandando all'autorità competente PAUR (Provincia di Lecce) per quanto non espressamente richiamato o riportato:

- Ministero della Cultura – Soprintendenza archeologica Belle arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce, acquisita al prot. n. 6307 del 20/04/2022, acquisita al prot. prov. LE conferma la valutazione non favorevole alla realizzazione dell'intervento;
- Ministero delle Imprese del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico) – Direzione Generale per le attività Territoriali – Divisione III - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise:
- prot. N. 6835 dell'11/01/2024, rilascia parere favorevole alla costruzione ed esercizio di un elettrodotto AT per la connessione alla RTN di un impianto fotovoltaico sulla base della dichiarazione di impegno con la quale la BioPro Dev2 S.r.l. "*... si impegna a realizzare le opere in questione secondo la normativa vigente, nonché a rispettare tutte le altre prescrizioni indicate nella stessa dichiarazione e sulla base di quanto disciplinato dalla «Procedura per il rilascio di consensi relativi agli elettrodotti di 3°» classe di cui alla Circolare del Ministero delle Comunicazioni prot. n. 0070820 del 04/10/2007 ...*";;
- prot. n. 11319 del 18/01/2024 con cui rilascia nulla osta alla costruzione dell'elettrodotto MT a 20 kV per la connessione alla RTN del medesimo impianto a condizione che tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata.

Il presente nulla osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione redatto dalla ByoPro Dev d S.r.l. e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma in data 21/09/2021 al n. 5862 serie 3, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero delle Imprese e del made in Italy dal R.D. n. 1775 del 11/12/1933;

- Ministero dell'Interno – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Verbale Provincia di Lecce del 24/01/2023, dichiara che "*... nel corso della seduta del 21/04/2022 l'ing. De Iaco del Comando Provinciale VV.F. confermava quanto già richiesto con precedente contributo acquisito al protocollo dell'A.C. n. 33842 del 16/08/2021, già pubblicato sul portale per gli adempimenti di competenza del proponente. Rammenta che la normativa tecnica di riferimento per le macchine elettriche con presenza di liquidi combustibili è il D.M 15 luglio 2014 a cui occorre fare riferimento ...*";
- Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata, nota prot. n. 22108 del 18/11/2021, comunica che le opere in oggetto non risultano interessare immobili o porzioni di essi di competenza dell'Agenzia;
- Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture - Sezione Lavori pubblici – Servizio Gestione Opere Pubbliche, prot. n. 290 dell'11/01/2023 rilascia parere favorevole, relativamente al procedimento espropriativo, in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera;
- Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture - Sezione Lavori pubblici – Servizio Autorità Idraulica, prot. n. 10373 dello 07/07/2021, fa presente che, analizzati gli elaborati resi disponibili sul Portale della Provincia di Lecce, non essendo state rilevate interferenze dell'opera con il reticolo idrografico né con le fasce di pertinenza, così come definite dalla D.G.R. 1675 dello 08/10/2020, non vi sono elementi su cui questa Autorità Idraulica debba esprimersi;
- Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, nota prot. 3685 del 21/04/2022, acquisita al prot. (provincia di Lecce) n. 16247 del 22/04/2022, conferma quanto espresso con note prot. n. 7695 del 19/10/2020 (parere non favorevole in sede di VIA) e prot. n. 1642 del 21/02/2022

(parere non favorevole in sede di PAUR);

- Arpa Puglia – DAP di Lecce, nota prot. 401 dello 04/01/2023, fermo restando la Valutazione Tecnica Ambientale negativa, già espressa con nota prot. ARPA n. 83423 del 07/12/2021 e successivamente confermata (prot. n. 23600 del 05/04/2022 e n. 34816 del 05/05/2022), esprime valutazione tecnica positiva solo relativamente al PMA così come integrato e con le prescrizioni di seguito riportate:

1. ATMOSFERA: ritiene superate le criticità segnalate ai punti 1, 2, 3 e 7.

Con riferimento al punto 4, prescrivere di aggiungere il parametro PTS e i parametri microclimatici (temperatura, umidità, ecc) nell'elenco dei parametri da monitorare. Chiede inoltre di inserire il monitoraggio, così come preventivato per la fase di cantiere, anche per la fase di dismissione.

Con riferimento al punto 5: prescrive di inserire il parametro PTS nell'elenco delle metodiche circa i parametri da monitorare.

Con riferimento al punto 6, prescrive di stabilire valori soglia superati i quali occorrerà adottare opportune misure di mitigazione (bagnatura superfici, sospensione lavorazioni);

1. SUOLO: ritiene superate le criticità di cui a punti 8, 9, 10, 11, 12 e 13;
2. FLORA E FAUNA – BIODIVERSITA': ritiene superate le criticità di cui a punti 14 e 15;
3. RUMORE: con riferimento al punto 16 – rimanda alle valutazioni dell'Unità Operativa Agenti Fisici del Dipartimento Provinciale di Lecce di cui alla nota prot. n. 87511 del 29/12/2022;
4. Criticità: ritiene superate le criticità di cui a punti 17-22;

- Consorzio speciale per la bonifica di Arneo, prot. n. 1709 del 14/02/2022, acquisita al prot. (provincia di Lecce) n. 6277 del 16/02/2022, esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto di che trattasi;
- Provincia di Lecce - Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica, prot. n. 3401 del 26/01/2023, informa che con la Determinazione n. 79 del 26/01/2023 del Dirigente del Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica della Provincia di Lecce ha rilasciato, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, secondo le risultanze di cui all'istruttoria tecnico - amministrativa da considerarsi parte integrante della presente determinazione, pronuncia di Valutazione Impatto Ambientale positiva con le prescrizioni di cui all'allegata "Istruttoria tecnico-amministrativa" del provvedimento, relativamente al progetto di costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico, BYOPRO DEV2 e opere connesse - Potenza impianto 31,91 MWp - Comune di Galatina (LE):
- di precisare che per effetto del ridimensionamento imposto ai sensi di disposizioni riportate nelle NTA del PUG di Galatina, la potenza complessiva del generatore fotovoltaico risulterà ridotta a 30,0252 MWp;
- di precisare che la A.C. preposta al rilascio del provvedimento finale di PAUR è tenuta a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui sopra così come recepite nel provvedimento di autorizzazione e a segnalare tempestivamente all'A.C. per la V.I.A. eventuali inadempimenti ai sensi e per gli effetti dell'art.29 del D.Lgs. n.152/06;
- che i seguenti allegati costituiscono parte integrante del provvedimento di compatibilità ambientale:
 - Allegato 1 - "Istruttoria tecnico - amministrativa";
 - Allegato 2 - "Piano di monitoraggio ambientale e addendum";
 - Allegato 3 - Nota - parere ARPA Puglia prot. n. 401 del 04/01/2023;
- di subordinare l'efficacia del giudizio di compatibilità ambientale al rispetto delle:
- indicazioni/informazioni/specifiche progettuali contenute nella documentazione acquisita agli atti del procedimento in epigrafe, a cui è riferita la presente determinazione;

- prescrizioni di VIA nell'Allegato 1 - "Istruttoria tecnico - amministrativa" del presente provvedimento, come di seguito riportate:
1. Il progetto esecutivo dovrà recepire integralmente le indicazioni contenute nello Studio d'Impatto Ambientale e in tutti gli elaborati di progetto relativamente alla realizzazione degli interventi di mitigazione e compensazione ambientale e al monitoraggio, fermo restando che l'estensione del generatore fotovoltaico sarà ridimensionata, al fine di superare l'interferenza con la zona A3 - Ambito 55 complesso denominato Purifica -, in particolare con l'area annessa al suddetto ambito, nella quale le NTA del PUG di Galatina non consentono la installazione di tale tipo di impianto;
 3. Per effetto del ridimensionamento di cui al punto precedente la potenza complessiva del generatore fotovoltaico risulterà ridotta a 30,0252 MWp;
 4. La realizzazione della viabilità interna dovrà prevedere una separazione tra il terreno scoticato e il pietrisco dei rilevati stradali, attuato tramite la posa di geotessuti, al fine di agevolare la futura rimozione del pietrisco e la rinaturalizzazione dei siti;
 5. Le attività di progetto dovranno essere svolte in maniera tale da non incrementare il livello di pericolosità idraulica presente, né compromettere eventuali futuri interventi di sistemazione finalizzati alla mitigazione del rischio;
 6. Dovranno adottarsi idonei accorgimenti atti a proteggere il cavidotto sotterraneo da potenziali fenomeni erosivi causati da possibili eventi alluvionali e si scelga il grado di protezione ed isolamento adeguato al contesto;
 7. Sarà garantita la sicurezza, evitando sia l'accumulo di materiale, sia qualsiasi altra forma di ostacolo al regolare deflusso delle acque;
 8. Gli scavi saranno tempestivamente richiusi e ripristinati a regola d'arte, evitando l'infiltrazione di acqua all'interno degli stessi sia durante i lavori e sia in fase di esercizio;
 9. il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sarà conferito in ossequio alla normativa vigente in materia;
 10. I rifiuti prodotti in fase di cantiere e di esercizio dovranno essere gestiti a termini di legge, in particolare:
 - in fase di cantiere i rifiuti generati dovranno essere opportunamente separati a seconda della natura, come previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e debitamente riciclati o inviati a impianti di smaltimento autorizzati; in particolare, laddove possibile, le terre di scavo potranno essere riutilizzate in cantiere come rinterri e le eventuali eccedenze inviate in discarica; il legno degli imballaggi (cartoneria, pallets e bobine dei cavi elettrici) ed i materiali plastici (cellophane, reggette e sacchi) dovranno essere raccolti e destinati, ove possibile, a raccolta differenziata, ovvero potranno essere ceduti a ditte fornitrici o smaltiti in discarica come sovralli; il materiale proveniente da demolizioni dovrà essere trattato come rifiuto speciale e destinato a discarica autorizzata;
 - in fase di dismissione, le varie parti dell'impianto dovranno essere separate in base alla composizione chimica in modo da poter riciclare il maggior quantitativo possibile dei singoli elementi, quali alluminio e silicio, ad opera di soggetti che si occupano di riciclaggio e produzione di tali elementi; i restanti rifiuti dovranno essere avviati a discarica;
 - Durante tutta la fase di cantiere, dovranno essere attuati tutti i criteri ai fini di una corretta applicazione dei provvedimenti di prevenzione, contenimento e riduzione dell'inquinamento e al fine di consentire il rispetto dei limiti di emissione previsti dalle normative vigenti, dovranno comunque essere garantite le seguenti misure:
 - periodici inaffiamenti delle piste interne all'area di cantiere e dei cumuli di materiale inerte;
 - bagnatura periodica delle aree destinate allo stoccaggio temporaneo dei materiali, o copertura degli stessi al fine di evitare il sollevamento delle polveri;
 - nelle aree deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di svernamenti accidentali;
 12. Per quanto riguarda l'impatto acustico correlato alle attività di cantiere dovranno essere rispettati i limiti assoluti di emissione acustica previsti dalla normativa vigente;

13. Durante tutta la fase di cantiere, dovranno essere attuate misure di prevenzione dell'inquinamento volte a tutelare le acque superficiali e sotterranee, il suolo ed il sottosuolo, nello specifico dovranno essere:
- adeguatamente predisposte le aree impiegate per il parcheggio dei mezzi di cantiere, nonché per la manutenzione di attrezzature e il rifornimento dei mezzi di cantiere. Tali operazioni dovranno essere svolte in apposita area impermeabilizzata, dotata di sistemi di contenimento e di tettoia di copertura o, in alternativa, di sistemi per il primo trattamento delle acque di dilavamento (disoleatura);
 - stabilite le modalità di movimentazione e stoccaggio delle sostanze pericolose e le modalità di gestione e stoccaggio dei rifiuti. I depositi di carburanti, lubrificanti sia nuovi che usati o comunque di sostanze potenzialmente inquinanti dovranno essere localizzati in aree adeguatamente predisposte e attrezzate con platee impermeabili, sistemi di contenimento, pozzetti di raccolta, tettoie;
 - gestite le acque meteoriche di dilavamento eventualmente prodotte nel rispetto della vigente normativa di settore nazionale e regionale;
 - adottate modalità di stoccaggio del materiale sciolto volte a minimizzare il rischio di rilasci di solidi trasportabili in sospensione in acque superficiali;
 - adottate tutte le misure necessarie per abbattere il rischio di potenziali incidenti che possano coinvolgere sia i mezzi ed i macchinari di cantiere, sia gli automezzi e i veicoli esterni, con conseguente sversamento accidentale di liquidi pericolosi, quali idonea segnaletica, procedure operative di conduzione automezzi, procedure operative di movimentazione carichi e attrezzature, procedure di intervento in emergenza;
14. In fase di esercizio si avrà cura di garantire la protezione della falda acquifera, adottando all'atto dei periodici lavaggi dei pannelli, sistemi che non prevedano l'uso di sostanze detergenti;
15. Per quanto riguarda le emissioni elettromagnetiche generate dalle parti d'impianto che funzionano in MT si prescrive l'utilizzo di apparecchiature e l'eventuale installazione di locali chiusi (ad esempio per il trasformatore BT/MT) conformi alla normativa CEI; per quanto riguarda le emissioni elettromagnetiche generate dalle parti di cavidotto percorse da corrente in BT o MT si fa obbligo di ricorso all'interramento degli stessi di modo che l'intensità del campo elettromagnetico generato possa essere considerata sotto i valori soglia della normativa vigente;
17. Le terre e rocce da scavo provenienti dalla realizzazione delle opere in progetto, dovranno essere gestite secondo le indicazioni contenute nel Piano preliminare di utilizzo. Secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 5 del D.P.R. n. 120/2017, gli esiti delle attività di indagine previste in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere trasmesse a Provincia di Lecce e ARPA Puglia. Nel caso in cui durante le attività di indagine previste nel Piano preliminare di utilizzo, venissero rilevati superamenti di uno o più valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), di cui alla Tabella 1, Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06, il proprietario o gestore dell'area di intervento dovrà attuare quanto disposto dall'art. 245 del D.Lgs. n. 152/06. Per quanto riguarda la parte di materiale che sarà gestita come rifiuto, così come previsto dalla normativa vigente in materia dovrà essere prioritariamente verificata la possibilità di attuare un recupero/riciclo dello stesso presso impianto autorizzato e solo in ultima analisi avviare allo smaltimento presso discarica autorizzata;
19. Dovranno essere acquisiti tutti i nulla osta, pareri o autorizzazioni inerenti gli aspetti di competenza dei Vigili del Fuoco.
- di prescrivere alla società proponente, a pena di inefficacia del presente provvedimento, l'obbligo di sottoposizione alla A.C. e ad ARPA - Puglia di dettagliata relazione di riscontro ai correttivi precisati da quest'ultima nel merito del Piano di Monitoraggio Ambientale, con nota - parere prot. n. 401 dello 04/01/2023, al fine di superare le carenze evidenziate;
 - di disporre che la verifica di ottemperanza delle prescrizioni impartite dal Enti interessati, sia espletata per quanto di propria competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art.28 del D.Lgs. n.152/2006 e ss. mm. ii., dagli Enti medesimi, che informeranno tempestivamente degli esiti della verifica il Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica della Provincia di Lecce;
 - di porre a carico del proponente l'onere di fornire espressa, puntuale e tempestiva evidenza alle autorità

- competenti e agli enti coinvolti nel procedimento del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nel presente provvedimento e relativi allegati, espresse dai soggetti intervenuti;
- di prescrivere che il proponente comunichi a tutti gli Enti coinvolti nell'ambito del procedimento di VIA la data di avvio delle attività valutate con il presente atto;
 - di precisare che il presente provvedimento resta condizionato dalla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti, facendo pertanto salve:
 1. ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione eventualmente introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
 2. ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo;
 3. ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale e paesaggistico;
 4. ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi necessari per la realizzazione ed esercizio dell'intervento;
 5. di stabilire che il progetto esaminato dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla data di rilascio del PAUR (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale) emesso ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs. n. 152/2006. Trascorso tale periodo la procedura di Valutazione di impatto ambientale dovrà essere reiterata, salvo proroga concessa dalla A.C. su istanza del proponente;
 - Marina Militare – Comando Marittimo Sud, prot. M_D MARSUD0023389 del 13/07/2021, acquisita al prot. prov. LE n. 29614 del 14/07/2021, comunica che in ordine ai soli interessi della Marina Militare, non si rilevano motivi ostativi alla realizzazione del progetto indicato in argomento;
 - Comando Militare Esercito "Puglia", nota prot. n. 27661 del 10/12/2021, parere favorevole all'esecuzione dell'opera evidenziando il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. A tal proposito precisa che tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx.
 - ANAS S.p.A., prot. n. 102619 del 18/02/2022, acquisita al prot. prov. LE n. 6757 del 18/02/2022, comunica che le opere in progetto non interferiscono con strade statali di competenza, né con le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada;
 - TERNA S.p.A., nota prot. n. 18940 del 17/02/2023, acquisita al prot. (provincia di Lecce) n. 7742 del 23/02/2023, ad Integrazione del parere già reso, a seguito della nuova configurazione dell'ampliamento necessario alla connessione alla RTN (non più in adiacenza alla SE Galatina, ma in entra-esce alla linea a 380 kV Galatina- Taranto Nord) rilascia una prima e preliminare valutazione positiva.

Con riferimento al sopra richiamato parere del Ministero della Cultura – Soprintendenza archeologica Belle arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce, questo Ufficio:

prende atto di quanto riportato nel verbale della riunione della Conferenza di Servizi PAUR del 24/01/2023 ovvero che *"... l'ufficio competente per la VIA ha proceduto a verifica della «idoneità» del sito di intervento alla installazione di impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, nella consapevolezza che per quanto concerne l'individuazione delle cosiddette «aree idonee» tale processo di individuazione non ha*

trovato conclusione entro la fine del 2022, rendendosi necessaria, da parte del Ministero della Transizione Ecologica – MITE, l'adozione di più decreti attuativi recanti l'elencazione dei criteri tecnici dettati dal D.Lgs. n. 199/2021. Allo stato attuale, tuttavia, sono considerate idonee – in forza di legge, secondo il dettato di cui all'art. 20, co. 8 del D.Lgs. 199/2021, nonché ai sensi del Decreto Energia (D.L. 17/2022, convertito con L. 27 aprile 2022, n.34; D.L. n. 50/2022, convertito con la L. 20 maggio 2022, n.21) –tra le altre, le aree non gravate da vincoli paesaggistici e non ricadenti in una fascia di rispetto da aree soggette a tutela (fascia 1 km nel caso degli impianti fotovoltaici). L'esito delle verifiche, effettuato tramite sovrapposizione degli shapefile di progetto alle cartografie ufficiali di SIT Puglia - PPTR, ha consentito di verificare l'idoneità delle complessive superfici interessate, non interessate da beni paesaggistici tutelati ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004 e non ricadenti entro fascia di rispetto dai beni tutelati ai sensi dell'art. 136 del medesimo decreto”

Con riferimento al sopra richiamato parere del Ministero dell'Interno – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, questo Ufficio:

preso atto di quanto comunicato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ulteriormente confermato nel corso della riunione della Conferenza di Servizi PAUR del 21/04/2022, nonché quanto prescritto nell'allegato 1 alla D.D. n. 79 del 26/01/2023 di compatibilità ambientale positiva rilasciata dalla Provincia di Lecce, la Byopro dev 2 S.r.l. dovrà prima dell'inizio dei lavori produrre la richiesta autocertificazione ai sensi della L. 46/90 e s.m.i., a firma di tecnico incaricato dalla ditta, attestante l'assenza di attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 151/2011 ovvero istanza per il rilascio della SCIA per attività che rientrano al punto 48.1.B dell'Allegato al D.P.R. 151/2011.

Con riferimento al sopra richiamato parere della Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, questo Ufficio: prende atto di quanto riportato nel verbale della riunione della Conferenza di Servizi PAUR del 24/01/2023 ovvero che “... l'ufficio competente per la VIA ha proceduto a verifica della “idoneità” del sito di intervento alla installazione di impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, nella consapevolezza che per quanto concerne l'individuazione delle cosiddette “aree idonee” tale processo di individuazione non ha trovato conclusione entro la fine del 2022, rendendosi necessaria, da parte del Ministero della Transizione Ecologica – MITE, l'adozione di più decreti attuativi recanti l'elencazione dei criteri tecnici dettati dal D.Lgs. n. 199/2021. ...”; pertanto effettuata la verifica ex art. 20, co. 8, del D.Lgs. n.199/2021, nonché ai sensi del Decreto Energia (D.L. 17/2022, convertito con L. 27 aprile 2022, n.34; D.L. n. 50/2022, convertito con la L. 20 maggio 2022, n.21) l'Autorità competente per la VIA ha verificato “... l'idoneità delle complessive superfici interessate, non interessate da beni paesaggistici tutelati ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004 e non ricadenti entro fascia di rispetto dai beni tutelati ai sensi dell'art. 136 del medesimo decreto ...”.

Con riferimento al sopra richiamato parere di Arpa Puglia – DAP di Lecce, questo Ufficio:

prende atto degli esiti della riunione della Conferenza di Servizi PAUR del 24/01/2023 con la quale la Provincia di Lecce, Autorità Competente, riferisce che “... a seguito della acquisizione delle valutazioni conclusive di ARPA Puglia sul Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), nell'insieme di senso favorevole salvo alcuni aspetti formali necessitanti di precisazione, l'ufficio competente per la VIA ha proceduto a verifica della «idoneità» del sito di intervento alla installazione di impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile ...”, l'esito delle verifiche effettuate “... ha consentito di verificare l'idoneità delle complessive superfici interessate, non interessate da beni paesaggistici tutelati ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004 e non ricadenti entro fascia di rispetto dai beni tutelati ai sensi dell'art. 136 del medesimo decreto ...”, pertanto “... l'ufficio competente ha ritenuto di proporre al Dirigente del servizio un pronunciamento di compatibilità ambientale positivo. Detta proposta di provvedimento è stata formulata all'esito di un articolato iter istruttorio valutativo, nel corso del quale è stata ampiamente esplicitata e superata ogni questione inerente all'idoneità dell'area d'intervento (progetto insistente su area qualificata “idonea” ai sensi dell'art. 20, co. 8, lett. c-ter e c-quater, del D.Lgs. n. 199/21) ed alla conseguente non vincolatività dei pareri espressi sul progetto da parte delle amministrazioni preposte alla tutela del paesaggio (ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 199/2021) ...”.

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità:

- l'articolazione regionale competente per le attività espropriative (Servizio Gestione delle OO.PP.) con nota prot. n. 290 del 11/01/2023, acquisita al prot. n. 256 in pari data, ha espresso parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera;
- questa Sezione provvedeva a trasmettere con nota prot. n. 13036 del 25/09/2023, la "*Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità*" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- la Società proponente con pec del 10/03/2023 (acquisita al prot. n. 4392 del medesimo giorno), comunicava l'avvenuta pubblicazione dell'avviso di cui alla sopracitata nota prot. 13036/2023 su due quotidiani uno di carattere nazionale e uno locale e sull'Albo pretorio on line del Comune di Galatina;
- il Comune di Galatina con nota prot. n. 59174 del 27/09/2023, ha comunicato di aver provveduto all'affissione all'albo pretorio del citato avviso dal 26/09/2023 al 26/10/2023;

nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui alla nota prot. n. 13036 del 25/09/2023 non sono pervenute osservazioni pertinenti al procedimento espropriativo avviato.

CONSIDERATO CHE, in ordine alle opere di connessione (cod. id.: 201900624),

- con nota prot. n. 7742 del 23/02/2023, acquisita al prot. n. 3376 del 23/02/2023, la provincia di Lecce ha trasmesso la nota Terna S.p.A., prot. n. 18940 del 17/02/2023, con la quale si informa che:
- in data 20/06/2019 la BYOPRO DEV2 S.r.l. ha richiesto a Terna s.p.a. la connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto fotovoltaico per una potenza in immissione pari a 42 MW nel Comune di Galatina (LE);
- in data 10/09/2019 con lettera prot. TERNA/P20190062857, Terna ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale che prevede il collegamento in antenna a 150 kV su un futuro ampliamento della Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) della RTN 380/150 kV di Galatina;
- in data 03/01/2020 la BYOPRO DEV2 S.r.l. ha accettato la STMG suddetta;
- in data 16/09/2022 con lettera TERNA/A202200, la Società ha trasmesso a Terna la documentazione progettuale relativa alle opere per la connessione dell'impianto alla RTN;
- in data 05/12/2022 con lettera prot. TERNA/P20220105704, Terna ha risposto chiedendo delle integrazioni alla documentazione progettuale richiesta;
- in data 06/02/2023 con lettera prot. TERNA/P20230013651 Terna ha risposto comunicando inoltre la necessità di adeguare la potenza richiesta in STMG;
- In data 06/02/2023, la ByoPro Dev2 S.r.l. ha presentato a Terna la documentazione progettuale relativa alla nuova configurazione dell'ampliamento necessario alla connessione alla RTN (non più in adiacenza alla SE Galatina, ma in entra-esce alla linea a 380 kV Galatina-Taranto Nord), per cui Terna S.p.A. ha provveduto ad effettuare una prima preliminare valutazione positiva che tuttavia richiedeva ulteriori approfondimenti tecnici;
- successivamente, con comunicazione del 21/04/2023 (acquisita al prot. n. 7158 del 21/04/2023), il proponente ha comunicato di aver provveduto a caricare sul portale regionale: la nota di Terna S.p.A. del 13/4/2023 con il quale ha attestato la rispondenza degli elaborati di progetto con i requisiti tecnici di connessione di cui al Codice di Rete, unitamente alla relativa documentazione tecnica approvata, e il piano particellare di esproprio aggiornato recante l'aggiunta delle sole particelle necessarie a garantire la fascia di rispetto oggetto della richiesta di Terna S.p.A..

CONSIDERATO INOLTRE CHE la Società con nota acquisita agli atti dell'ufficio con il prot. n. 73868 del 09/02/2024 ha trasmesso:

- n. 1 copia su supporto digitale del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione "*adeguato alle prescrizioni*

formulate in Conferenza dei Servizi”;

- ai sensi e per gli effetti del c. 4bis dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., copia del contratto preliminare di compravendita dei diritti di superficie, in corso di validità, per le particelle identificate al Catasto Terreni del Comune di Galatina fg. 24 p.lla 8-9-10-22 e fg. 25, p.lla 21-22-38-47-48 su cui andrà a realizzare l’impianto;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il tecnico competente attesta la non ricadenza dell’impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità, che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesta che in nessuna area dell’impianto vi è la presenza di ulivi dichiarati “monumentali” ai sensi della L.R. 14/2007.

La Società, inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto al punto 2.3.5 della D.G.R. n. 35/2007, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, con la causale “D.Lgs. 387/2003 - fase realizzativa - oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.) e per l’accertamento della regolare esecuzione delle opere”;
- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario Sezione Erario, Codice tributo 1552 per i diritti di registrazione dell’Atto Unilaterale d’obbligo;
- ha preso atto delle conclusioni riferite con nota prot. n. 39210 del 24/01/2024, con cui questa Sezione Transizione Energetica ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell’istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell’impianto in oggetto;
- in data 28/02/2024 ha sottoscritto, nei confronti della Regione Puglia, l’atto unilaterale d’obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010; la Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 119003 del 06/03/2024 trasmetteva all’Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, tale Atto, successivamente registrato al numero 025612 del 18/03/2024.
- Il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in n. 1 copia su supporto digitale dalla Sezione Transizione Energetica;
- ai fini dell’applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
- Documentazione antimafia ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall’art. n. 85 del medesimo decreto;
- Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
- Comunicazione di informativa antimafia prot. n. 0143126 del 30/04/2024 fatto salvo che il presente provvedimento. comprende la clausola di salvaguardia di cui all’art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informativa antimafia negativa.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art.12 del D Lgs 387/2003 e ss.mm.ii, in seno al PAUR ex art.27 bis del D Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l’esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica, di potenza nominale pari a 30,0252 MWe, sito nel territorio comunale di Galatina (LE), località “Collemeto”;
- opere connesse (codice di rintracciabilità 201900624), di collegamento in antenna a 150kV su un futuro ampliamento della Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) della RTN 380/150 kV di Galatina. Tale soluzione prevede:
- costruzione ed esercizio della nuova Stazione Elettrica “Galatina 2” RTN 380/150/36 kV da connettere in entra – esce alla linea 380 kV “Galatina – Taranto Nord”, costituita da una sezione a 380 kV; e una sezione a 150 kV; entrambi in configurazione in doppia sbarra ed una sezione a 36 kV.

Per le sezioni AT in doppia sbarra sono previsti 12 stalli a 380 kV e 10 stalli a 150 kV, di cui:

- SEZIONE a 380 kV:
 - due stalli per entra – esce sulla linea esistente a 380 kV “Galatina – Taranto Nord”;
 - due stalli parallelo 380 kV;
 - due stalli per il collegamento ATR 150/380 kV;
 - tre stalli per collegamento ATR 36/380 kV;
 - tre stalli disponibili;
- SEZIONE a 150 kV:
 - due stalli per parallelo 150 kV;
 - due stalli per collegamento ATR 150/380 kV;
 - uno stallo condiviso nella S.E. dalle seguenti società:
 - ByoPro Dev2 S.r.l.;
 - EG Aurora S.r.l.;
 - BGC Consulting S.r.l.;
 - Solaranto S.r.l.;
 - quattro stalli disponibili;
 - delle opere ed infrastrutture connesse.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuata sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

La sottoscritta attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -**

Garanzie alla riservatezza

“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

Valutazione di Impatto di genere (prima valutazione)

Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

L'impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):

diretto

indiretto

X neutro

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, rilasciata *ex lege* su istanza di parte.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA**VISTI E RICHIAMATI:**

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., *"Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"*;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile*;
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d'applicazione rientra l'istanza in oggetto;
- la D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *"Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle "Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica" e delle "Linee Guida Procedura Telematica"*;
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n. 1974 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato *"modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0"*;
- il D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo *"MAIA 2.0"*;
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 *"D.G.R. 1974/2020 'Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0'. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 'Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale'. Aggiornamento Allegato B)"*;

- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 *“Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento”*;
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 *“Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22”*;
- la LR 11/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell’Ambiente;
- la L. n. 91/2022 sulla *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”*;
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 *“Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo”*.

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all’art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- **l’Autorità Competente PAUR, ovvero la Provincia di Lecce – Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica**, giusto verbale di Conferenza di Servizi del 24/01/2023, trasmesso con nota prot. n. 3090 del 24/01/2023, con riferimento all’**accertamento di compatibilità paesaggistica**, *“... a seguito della acquisizione delle valutazioni conclusive di ARPA Puglia sul Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), nell’insieme di senso favorevole salvo alcuni aspetti formali necessitanti di precisazione, l’ufficio competente per la VIA ha proceduto a verifica della «idoneità» del sito di intervento alla installazione di impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile ...”, l’esito delle verifiche “... ha consentito di verificare l’idoneità delle complessive superfici interessate, non interessate da beni paesaggistici tutelati ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004 e non ricadenti entro fascia di rispetto dai beni tutelati ai sensi dell’art. 136 del medesimo decreto (...) L’ufficio competente ha ritenuto di proporre al Dirigente del servizio un pronunciamento di compatibilità ambientale positivo. Detta proposta di provvedimento è stata formulata all’esito di un articolato iter istruttorio valutativo, nel corso del quale è stata ampiamente esplicitata e superata ogni questione inerente all’idoneità dell’area d’intervento (progetto insistente su area qualificata «idonea» ai sensi dell’art. 20, co. 8, lett. c-ter e c-quater, del D.Lgs. n. 199/21) ed alla conseguente non vincolatività dei pareri espressi sul progetto da parte delle amministrazioni preposte alla tutela del paesaggio (ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 199/2021) ...”*;
- **la stessa Provincia**, con determinazione dirigenziale n. 79 del 26/01/2023, definiva la compatibilità ambientale con prescrizioni, come puntualmente elencate in precedenza, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dell’ impianto fotovoltaico proposto da BYOPRO DEV2 S.r.l., con potenza pari a 30,0252 MWp a seguito di ridimensionamento imposto ai sensi di disposizioni riportate nelle NTA del PUG di Galatina;
- **la stessa Provincia**, giusto verbale di Conferenza di Servizi del 24/01/2023 riportava che *“... Il provvedimento di VIA favorevole, ..., consente di ritenere sussistenti le condizioni per il rilascio del titolo di Autorizzazione Unica e del conseguente PAUR favorevole.(...) La A.C. ferma restando la valutazione positiva VIA, ritiene che la Conferenza dei servizi possa concludersi solo a seguito del rilascio dell’Autorizzazione Unica necessaria ai fini del PAUR, ex art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 ...”*;
- la comunicazione, prot. n. 39210 del 24/01/2024, con la quale questa Sezione Transizione Energetica ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, a valle dell’istruttoria curata dal funzionario P.O. arch. Brigitta Ieva, di **poter concludere favorevolmente la fase dell’istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni in atti da ritenersi parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell’impianto in oggetto.

DATO ATTO CHE:

- la D.G.R. 1944 del 21/12/2023 con la quale l’ing. Francesco Corvace è stato individuato Dirigente della

Sezione Transizione Energetica nella quale è incardinato il procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 29/12/2003, n. 387, nonché Dirigente ad interim del Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili nel quale è incardinato il procedimento del rilascio dell'Autorizzazione Unica ex L. 241/1990 e s.m.i.;

- l'istruttoria è stata curata dal funzionario P.O. arch. Brigitta Ieva fino alla data del 01.05.2024;
- in capo al Responsabile del presente atto, dell'istruttore e agli altri estensori firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6-bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012.

VISTO l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **ByoPro Dev2 S.r.l.** in data 28/02/2024;

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificatamente:

- la **ByoPro Dev2 S.r.l.** è tenuta a depositare sul portale telematico regionale Sistema Puglia nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione;
- ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, "**Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo**", la **ByoPro Dev2 S.r.l.** deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti;
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022.

Precisato che:

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuata sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 39210 del 24/01/2024 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal funzionario P.O., confermata dal Dirigente del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

di provvedere al rilascio, alla **ByoPro Dev2 S.r.l.**, con sede legale in Milano (MI) alla Via Alessandro Manzoni, n. 41, Cod.fisc. e P. Iva 10792410960 dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i., in seno al PAUR di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica, di potenza nominale pari a 30,0252 MWe, sito nel territorio comunale di Galatina (LE), località "Collemeto";
- delle opere connesse (codice di rintracciabilità 201900624), le quali prevedono che l'impianto venga

collegato in antenna a 150kV su un futuro ampliamento della Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) della RTN 380/150 kV di Galatina. Tale soluzione prevede:

- costruzione ed esercizio della nuova Stazione Elettrica “Galatina 2” RTN 380/150/36 kV da connettere in entra – esce alla linea 380 kV “Galatina – Taranto Nord”, costituita da una sezione a 380 kV; e una sezione a 150 kV; entrambi in configurazione in doppia sbarra ed una sezione a 36 kV.

Per le sezioni AT in doppia sbarra sono previsti 12 stalli a 380 kV e 10 stalli a 150 kV, di cui:

- SEZIONE a 380 kV:
 - due stalli per entra – esce sulla linea esistente a 380 kV “Galatina – Taranto Nord”;
 - due stalli parallelo 380 kV;
 - due stalli per il collegamento ATR 150/380 kV;
 - tre stalli per collegamento ATR 36/380 kV;
 - tre stalli disponibili;
- SEZIONE a 150 kV:
 - due stalli per parallelo 150 kV;
 - due stalli per collegamento ATR 150/380 kV;
 - uno stallo condiviso nella S.E. dalle seguenti società:
 - ByoPro Dev2 S.r.l.;
 - EG Aurora S.r.l.;
 - BGC Consulting S.r.l.;
 - Solaranto S.r.l.;
 - quattro stalli disponibili;
- delle opere ed infrastrutture connesse.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce, **allorquando recepita nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art.27 bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.**, titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell’art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell’ambito del presente procedimento. **Tra le condizioni che vincolano l’efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti**, a norma dell’Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in Conferenza di Servizi decisoria e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

ART. 4)

La **ByoPro Dev2 S.r.l.** nella fase di realizzazione dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all’uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall’art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita “*Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di*

nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente riferito in atti, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della Rete;
- laddove le opere elettriche siano realizzate dalla Società gestore di Rete, l'inizio e la durata dei relativi lavori decorreranno dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all'esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione già Infrastrutture Energetiche e digitali n.49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016, il presente titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo.

Pertanto il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*.

ART. 6)

Di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ove si renda necessario, e di dichiarare la pubblica utilità dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo fotovoltaico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso e, limitatamente a queste ultime, per quanto occorra, apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 39210 del 24/01/2024.

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti

tecnologiche essenziali dell'impianto;

- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- a) mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b) mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- c) mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- d) il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- e) esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili.

Il collaudo finale dei lavori deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto. La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione non può essere svincolata prima di trenta giorni dal deposito del certificato ad esso relativo.

ART. 10)

La presente determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;

- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'esplicito impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'esplicito impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

La Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da xxx facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - all'Albo Telematico,
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte:
 - alla Segreteria della Giunta;
 - Ministero delle Imprese del Made in Italy – Direzione Generale per le attività Territoriali – Divisione III - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise;
 - Ministero dell'Interno – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
 - Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Brindisi e Lecce;
 - al Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture
 - Servizio Amministrazione Beni del Demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria;
 - Sezione Lavori pubblici – Servizio Gestione Opere Pubbliche;
 - al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia:
 - Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 - Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio;
 - Arpa Puglia;

- Direzione Generale;
- Dipartimento Provinciale di Lecce;
- alla Provincia di Lecce - Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica, con onere di divulgazione agli enti con competenze ambientali intervenuti nel PAUR;
- al Comune di Galatina (LE);
- Ministero dell'Interno – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- Arpa Puglia – DAP di Lecce;
- Provincia di Lecce - Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica;
- a InnovaPuglia S.p.A.;
- al GSE S.p.A.;
- a Terna S.p.A.;
- alla **ByoPro Dev2 S.r.l.** a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento;
- alle società interessate dalla condivisione dello stallo di rete:
- EG Aurora S.r.l.;
- BGC Consulting S.r.l.;
- Solaranto S.r.l..

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 159/DIR/2024/00129 dei sottoscrittori della proposta:

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace

E.Q. Supporto procedure amministrative e Contenzioso
Simeone Lacalendola

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace